

"DROPS – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

STATUTO

ART. 1 Denominazione, sede, durata

E' costituito sotto forma di Organizzazione di Volontariato, nel rispetto del Codice Civile e del DLgs 117/2017, l'Ente del Terzo Settore denominato "DROPS – Organizzazione di Volontariato" che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo ODV o Organizzazione di Volontariato potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in Italia, a PALERMO in via Croce Rossa n.159 – 90146.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Organizzazione ha durata illimitata.

ART. 2 Disciplina di riferimento

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del DLgs 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea potrà deliberare eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 Efficacia ed interpretazione dello statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Lo Statuto è valutato secondo le regole d'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art 12 preleggi al C.C.

ART. 4 Finalità, scopo e attività principali

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui al DLgs 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ferme restando le finalità, lo scopo e le attività d'interesse generale di cui all'art.3 dell'Atto Costitutivo, queste saranno perseguite prevalentemente avvalendosi del lavoro volontario dei propri associati attraverso le seguenti attività:

Lettera a) - Interventi e servizi sociali

- *interventi in contesti familiari difficili, per la tutela dei minori in situazioni di disagio;*
- *realizzazione, ristrutturazione, organizzazione e gestione di orfanotrofi e casefamiglia,*
- *supporto alla persona in stato di bisogno con problemi di disabilità e emarginazione;*
- *realizzazione di pozzi, impianti di estrazione di acqua e impianti fotovoltaici;*

Lettera b) - Interventi e prestazioni sanitarie

- sostegno (anche a distanza) per spese sanitarie, mediche e interventi chirurgici;
- realizzazione, ristrutturazione e gestione di ambulatori, cliniche, ospedali e dispensari;

Lettera d) - Educazione, istruzione e formazione professionale

- supporto economico per percorsi di formazione professionale, affiancamenti e stage;

Lettera e) - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali

- raccolta rifiuti, bonifica di spiagge, rimozione dell'amianto da abitazioni, scuole e edifici;

Lettera i) – Organizzazione e gestione di attività culturali

- organizzazione di eventi e manifestazioni per finalità inerenti allo scopo sociale;

Lettera k) – Organizzazione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale, religioso

- organizzazione di viaggi mirati all'integrazione socio-culturale e religiosa, ad attività di volontariato o all'incontro fra padrini e madrine con i bambini in sostegno a distanza;

Lettera o) - Attività commerciali nell'ambito del commercio solidale

- supporto all'esportazione dall'Africa di prodotti di artigianato, manufatti e agricoli;
- raccolta, spedizione e distribuzione gratuita di beni di ogni tipo, nuovi ed usati;

Lettera p) – Servizi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro

- organizzazione e gestione di centri per l'impiego;
- sostegno economico e organizzativo alla nascita e sviluppo di piccole attività autonome;

Lettera u) – Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti

- sostegno allo studio (anche a distanza), dalla scuola dell'infanzia all'università;
- organizzazione di banchi alimentari per la distribuzione gratuita di alimenti;

Lettera v) - Promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli

- percorsi di inclusione sociale e umanitaria attraverso esperienze di volontariato in Italia e all'estero, inclusa quella riabilitativa per minori coinvolti nel circuito penale;

Lettera w) – Promozione e tutela dei diritti umani

- sensibilizzazione e promozione della cultura della parità fra i sessi e religioni;

Lettera x) - Cura delle procedure di adozione internazionale

- assistenza e supporto alle pratiche di adozione internazionale

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà anche attivare protocolli di intesa con Associazioni, Cooperative, Enti Pubblici e Privati di tutto il mondo, operanti nella medesima direzione. Per le sue attività l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione potrà operare in tutto il mondo, principalmente Italia e in Africa.

ART. 5 Criteri di ammissione

Sono associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche e gli enti che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Sono previste 4 categorie di soci:

- **FONDATORI:** coloro che hanno costituito l'Organizzazione. Versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea; hanno diritto di voto e partecipano alla vita sociale anche attraverso prestazioni d'opera in via del tutto gratuita e volontaria salvo il rimborso delle spese documentate.
- **ORDINARI:** coloro che, previa domanda di ammissione e accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Organizzazione. Versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea; hanno diritto di voto e partecipano alla vita sociale anche attraverso prestazioni d'opera in via del tutto gratuita e volontaria salvo il rimborso delle spese documentate.
- **SOSTENITORI o VOLONTARI:** versano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ma partecipano solo occasionalmente alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Organizzazione e possono essere tenuti ad eventuali ulteriori versamenti di contributi per particolari singoli eventi. Dato il carattere puramente occasionale del rapporto associativo, non hanno diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo e

non partecipano all'assemblea. La loro ammissione non è soggetta ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo e sarà esclusivamente subordinata al versamento della quota associativa. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro Soci Sostenitori o Volontari e oltre alla quota associativa ordinaria possono erogare contribuzioni volontarie straordinarie;

- **BENEMERITI o ONORARI:** persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Organizzazione, per aver contribuito economicamente o esercitato importanti attività in favore dell'Organizzazione stessa sostenendone lo scopo e la sua valorizzazione. In virtù di tali apporti monetari e non, tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro Soci Onorari e, in assenza di quota associativa ordinaria, potranno erogare esclusivamente contribuzioni volontarie. Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore. In Assemblea hanno solo un voto consultivo e non potranno essere eletti nell'Organo di Amministrazione.

ART. 6 Diritti e doveri sei soci

Gli associati hanno il diritto di:

- *eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;*
- *essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;*
- *rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;*
- *prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;*
- *votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;*
- *denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo;*

E il dovere di:

- *rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;*
- *svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro anche indiretti;*
- *versare la quota associativa secondo le modalità e l'importo annualmente stabilito.*

ART. 7 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, morosità, rinuncia, esclusione, radiazione per gravi motivi morali e disciplinari. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo (la quota versata non è rimborsabile).

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti nello Statuto o nell'eventuale regolamento, può essere escluso dall'Organizzazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Il Socio che, in questa sua veste, arreca danno al buon nome dell'Organizzazione ovvero manca ai suoi doveri è passibile di:

- *richiamo scritto da parte del Presidente;*
- *sospensione da uno a tre mesi;*
- *radiazione-esclusione.*

ART. 8 Organi sociali

Le cariche associative sono elettive e gratuite. Gli organi dell'Organizzazione sono:

- *Assemblea dei soci: formata da tutti i soci con diritto di voto;*
- *Consiglio Direttivo costituito da un numero dispari di persone (minimo 3)*
- *Presidente (il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Assemblea)*
- *Organo di controllo (ove previsto dalla legge – vedi art 14 dello statuto)*
- *Organo di revisione (ove previsto dalla legge – vedi art 15 dello statuto)*

ART. 10 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Organizzazione ed è composta da tutti i soci con diritto di voto con regolare versamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona nominata a presiederla dai convenuti all'assemblea stessa.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. L'Assemblea delibera sempre a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Organizzazione (vedi assemblea straordinaria). I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea degli associati è redatto il verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede sociale. La visione dei verbali è libera a tutti gli associati che ne facciano richiesta.

10 a) Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- *nominare e revocare i componenti degli organi sociali;*
- *nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approvare il bilancio;*
- *deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;*
- *deliberare l'esclusione degli associati;*
- *deliberare le modificazioni dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;*
- *approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;*
- *determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;*
- *determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri del Consiglio direttivo;*
- *approvare l'eventuale Regolamento;*

- *eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio direttivo;*
- *deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;*
- *deliberare su quant'altro demandato per Legge, per atto costitutivo o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.*

10 b) Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. E' convocata dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale convocazione potrà avvenire attraverso raccomandata, e.mail, whatsapp, messenger e ogni altro sistema di comunicazione via social network, purchè avvenga per iscritto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

10 c) Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati (presenti in proprio o per delega o "a distanza" attraverso video/audio call, whatsapp, messenger, skype, face book o altri social network ecc) e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega o a distanza.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta anche a mezzo e-mail o whatsapp. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di cinque associati. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza, in via elettronica e in via remota (attraverso utilizzo di piattaforme social), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART 10 d) Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata esclusivamente per:

- *modifica lo Statuto dell'Organizzazione: occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti*
- *scioglimento e liquidazione della stessa e conseguente devoluzione del patrimonio: occorre presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.*

ART 10 e) Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11 Il Consiglio Direttivo

Governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

E' formato da un numero di componenti dispari (minimo 3) eletti dall'Assemblea tra i propri associati, resta in carica per cinque anni ed è sempre rieleggibile (art. 2382 del codice civile).

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Organizzazione, il rendiconto preventivo e consuntivo.

Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Negli altri casi, su convocazione del Presidente o su domanda di almeno due Consiglieri. E' ammessa la partecipazione a distanza, in via elettronica e in via remota (telefono, skype, whatsapp, conference call), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Per lo studio e l'analisi di particolari problemi scientifici e tecnici, metodologici, amministrativi, possono essere costituite dal Consiglio Direttivo apposite Commissioni specializzate, per le quali possono essere chiamati a far parte anche esperti esterni (Comitati Scientifici).

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- *attua le deliberazioni dell'assemblea*
- *predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea*
- *disciplina l'ammissione e l'eventuale rigetto delle richieste di associazione*
- *è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS*
- *cura gli atti di straordinaria amministrazione*

ART. 12 Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio; dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente può compiere in autonomia tutti gli atti di ordinaria amministrazione, intendendo questi ultimi tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale nell'ambito delle attività di interesse generale. In particolare:

- *può sottoscrivere contratti e accordi in nome dell'Associazione con poteri di spesa fino a € 5.000,00 per singolo progetto (per importi eccedenti occorrerà delibera del Consiglio)*
- *può aprire, operare ed avere la piena facoltà di utilizzo su tutti i conti correnti e su tutti i servizi bancari ad esso connessi comprese carte di credito, prepagate e carte di debito;*
- *può delegare ad altri consiglieri il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'Associazione (incluse operazioni di incasso e pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali);*
- *vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;*
- *provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale;*
- *convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;*
- *riferisce all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta;*
- *almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione e del Presidente.*

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dall'Organo di amministrazione, fra i suoi membri. Le funzioni possono essere attribuite anche alla medesima persona.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti / responsabilità:

- *provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci;*
- *redige e conserva i verbali di Consiglio Direttivo e Assemblea;*
- *esegue le convocazioni delle riunioni dell'Organo di amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno su indicazione del Presidente;*
- *tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi dell'Organizzazione;*
- *si occupa direttamente o delegando e coinvolgendo altri soci o collaboratori esterni, del protocollo della corrispondenza in arrivo ed in uscita, di coordinare l'allestimento, la redazione e l'aggiornamento dei mezzi di comunicazione;*
- *cura l'archivio dell'Organizzazione;*

Il Tesoriere collabora con il Presidente ed a lui spetta il compito di:

- *provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili*
- *predisporre del prospetto di bilancio dell'Organizzazione*

- *gestire la cassa (contanti e valori) dell'Organizzazione, di cui è responsabile*
- *per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione dell'Organo di amministrazione.*

ART. 14 L' Organo di controllo

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'Organo di controllo:

- *vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- *vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;*
- *esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;*
- *attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14.*
- *può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e di controllo chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento di operazioni sociali o su determinati affari.*

ART. 15 L'Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16 Le Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- *Quote associative (Soci ordinari e Sostenitori / Volontari);*
- *Contributi pubblici e privati di ogni tipo (una tantum o ricorrenti);*
- *Erogazioni Liberali (una tantum o ricorrenti);*
- *Donazioni e lasciti testamentari (sia di beni mobili che immobili);*
- *Rendite patrimoniali e finanziarie;*
- *Attività di raccolta fondi (anche in forma organizzata, continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - ex art.7 D. Lgs. n. 117/2017)*
- *Ricavi per vendite di beneficenza;*
- *Rimborsi da convenzioni;*
- *Ogni altro tipo di entrate ammesse dal D. Lgs. n. 117/2017.*

ART. 17 Beni dell'Organizzazione

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni immobili registrati acquistati dall'Organizzazione sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 18 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo.

E' redatto solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente e del Segretario, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 21 Personale Dipendente retribuito

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 22 L'attività dei volontari (art. 18 del D. Lgs. 117/2017).

L'organizzazione può avvalersi di volontari. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del

Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari che, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, svolgono le proprie attività nei confronti dell'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. Coloro che svolgono le proprie attività in modo "non occasionale" saranno inoltre iscritti in un apposito registro. L'attività del volontario (occasionale e non occasionale) non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti e alle condizioni eventualmente stabilite dall'Organizzazione stessa in apposito regolamento.

Sono espressamente vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

In linea con quanto previsto dall'art 46 - decreto Pres. Repubblica 28/12/2000, n. 445, possono essere rimborsate spese anche a fronte di una autocertificazione, purché queste non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.

Lo status di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del Codice del Terzo Settore non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Organizzazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all'art. 13 ed in tal caso, il patrimonio è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, ex art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.